

**STATUTO SEZIONALE**

STATUTO DELLA SEZIONE CAI DI MONDOVI'

AUTORI :

Consiglio Direttivo della Sezione

Supervisori

Sede Centrale del CAI : Dott. Andreina Maggiore

Aggiornamenti :

- Statuto sezione approvato dalla sede Centrale del CAI con prot. 000367 del 18/02/2009
- Modifica parziale dell. Art. 9 Approvato dall'assemblea dei soci della sezione del CAI di Mondovì il 13/02/2015 e approvato dalla sede Centrale del CAI con prot. 1406 del 29/06/2015

**STATUTO SEZIONALE****Art. 1 – Denominazione e Durata**

E' costituita, con sede legale in Mondovì, l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Mondovì" con sigla "CAI - Sezione di Mondovì".

La sezione, fondata nel 1881 e sciolta nel 1892, è stata ricostituita in Mondovì nel 1924", è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti.

E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Regionale del Club Alpino Italiano, Gruppo Regionale CAI Piemonte.

L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 – Natura

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Art. 3 – Scopo Sociale

Scopo della Sezione è quello di promuovere, lo studio e la conoscenza delle montagne in genere e specialmente delle Liguri e Marittime, la diffusione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione e la difesa dell'ambiente naturale.

Per ottenere questo scopo, la Sezione provvederà all'organizzazione di gite, ascensioni ed esplorazioni scientifiche, allo svolgimento di corsi di istruzione, alla compilazione di itinerari, alla costruzione e manutenzione di bivacchi e di rifugi, al tracciamento di sentieri alpini e alla posa di targhe di segnalazione, alla organizzazione di conferenze e pubblicazioni, all'acquisto di attrezzi e strumenti scientifici, al funzionamento di una biblioteca e alla organizzazione di ogni altra attività ritenuta idonea al raggiungimento dello scopo.

Per rendere più efficace la propria azione, la sezione potrà costituire con altre Sezioni del C.A.I. della stessa provincia o di province finitime, associazioni, comitati di coordinamento e commissioni.

ART. 4 - Soci

I soci sono: benemeriti, ordinari, familiari e giovani.

I soci ordinari, familiari e giovani sono tenuti al pagamento delle quote sociali fissate ogni anno dall'Assemblea sezionale, tenendo conto delle quote minime stabilite dalla Sede Centrale. Per i nuovi soci è previsto il pagamento della tessera. La domanda di iscrizione, controfirmata da almeno un socio iscritto da non meno di due anni alla Sezione, dovrà essere accompagnata dall'intera quota annuale; per i minorenni occorrerà la firma di chi esercita la potestà. La domanda impegna il richiedente ad osservare lo Statuto del C.A.I. ed i Regolamenti generale e sezionale.

L'ammissione può aver luogo durante tutto l'anno con effetto dall'inizio del medesimo.

La domanda a socio familiare dovrà indicare il rapporto di parentela con il socio dal quale si ricava il diritto di appartenere a tale speciale categoria di soci. I minori di anni 18 appartengono alla categoria giovani e acquistano il diritto di voto al compimento della maggiore età.

I Soci della Sezione possono aggregarsi ad altra Sezione, rimanendo però iscritti a quella originaria.

**STATUTO SEZIONALE****ART. 5 – Iscrizione, trasferimenti, cessazioni**

L'iscrizione è libera presso qualsiasi sezione del C.A.I.. Il socio pagherà una quota annuale da rinnovarsi entro il 31 marzo di ogni anno. Il socio che muti indirizzo dovrà darne sollecito avviso alla segreteria della Sezione. La qualità di socio cessa per dimissioni, per morosità o per radiazione. Il socio potrà dimettersi in qualsiasi momento e le dimissioni irrevocabili dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo e avranno effetto immediato, senza restituzione della quota versata. La richiesta di trasferimento ad altra sezione dovrà essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il socio intende iscriversi: il trasferimento avrà effetto dalla data della comunicazione.

Le cause di perdita della qualità di socio sono quelle annoverate nel presente articolo.

L'accertamento della morosità è della competenza del Consiglio direttivo: in questo caso la qualifica di socio non potrà essere riacquistata se non previo pagamento delle quote sociali arretrate, o con una domanda di socio nuovo.

ART. 6 – Responsabilità e assicurazione

Il socio gode della copertura assicurativa prevista dal Regolamento Generale.

ART. 7 - Diritti dei Soci

Purché maggiorenni i soci ordinari, familiari in regola col pagamento della quota, hanno diritto:

1. a partecipare alle Assemblee della loro Sezione o Sottosezione.
2. ad esercitare l'elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno diritto ad usufruire, con parità di trattamento, dei rifugi della Sede Centrale e delle Sezioni, anche di quelle estere, se convenzionate, beneficiando delle riduzioni e facilitazioni riservate ai soci, ad avere libero ingresso nelle sedi delle sezioni o sottosezioni del C.A.I. e a partecipare (sempre con parità di trattamento) a tutte le manifestazioni da esse organizzate.

Il socio che non abbia pagato la quota annuale entro il primo trimestre di ogni anno decade da ogni diritto.

Ciascun socio è dotato di una tessera di riconoscimento.

ART. 8 – Organi Sezionali

Gli organi della Sezione sono: l'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti (in numero di tre). Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti per tutti i soci.

ART. 9 – Cariche Sezionali

Il consiglio direttivo della sezione che e' l'organo di gestione della sezione come indicato dall'articolo 17 del presente statuto, è composto dal un numero massimo di 13 consiglieri.

Le cariche sezionali sono le seguenti:

- Un presidente
- Due vice Presidenti
- Un segretario.



STATUTO SEZIONALE

Il Presidente, i Vice Presidenti e il Segretario sono eletti dal Consiglio Direttivo nel proprio seno, nella prima riunione successiva all'Assemblea che lo ha eletto. Il Presidente, i Vice Presidenti e il Segretario costituiscono il Consiglio di presidenza.

Il candidato alla carica di Presidente, al momento della elezione, deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o periferici del C.A.I., o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni completi.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese. Nessun tipo di compenso, comunque configurato, può essere erogato al coniuge convivente e a parenti entro secondo grado del titolare di una carica sezionale; così almeno per tre anni dopo la conclusione del mandato.

ART. 10 – Durata in carica

Il Presidente, dura in carica un triennio ed è rieleggibile una sola volta per un altro triennio. I Consiglieri e i Revisori dei Conti durano in carica un triennio e sono rieleggibili ulteriormente senza limitazioni.

ART. 11 - Assemblea Generale dei Soci

La convocazione dei soci per le adunanze generali è fatta dal Presidente per mezzo di lettera inviata a ciascun socio almeno otto giorni prima di ciascuna adunanza. La lettera deve contenere specificatamente le proposte poste all'ordine del giorno. In alternativa può essere usata altra forma di adeguata pubblicità.

Il socio che intenda interpellare la Presidenza su qualsiasi proposta non contemplata nell'ordine del giorno, deve darne avviso a questa almeno cinque giorni prima della convocazione dell'Assemblea, precisando il tema dell'interpellanza.

ART. 12 – Sessioni dell'Assemblea

L'assemblea Generale dei Soci è convocata in via ordinaria una volta all'anno entro il 31 marzo. In via straordinaria è convocata per deliberazione del Consiglio Direttivo o in seguito a domanda motivata e sottoscritta da almeno cinquanta soci o dai Revisori dei Conti.

ART. 13 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea Generale elegge il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti e i Delegati all'Assemblea dei Delegati; conferisce titoli d'onore ed attestati di benemeranza; approva i bilanci preventivi e consuntivi; delibera sugli interessi della Sezione e sulle modificazioni del Regolamento, determina le quote associative.

ART. 14 – Validità riunioni dell'Assemblea

Il voto è libero: qualsiasi socio maggiorenne è eleggibile anche se non indicato ufficialmente come candidato.

La votazione deve avvenire sempre per schede segrete, essendo escluso qualsiasi altro tipo di espressione di voto, compresa l'acclamazione.

Affinché l'adunanza sia valida occorre l'intervento della metà più uno dei soci iscritti alla Sezione.



STATUTO SEZIONALE

Per il caso in cui tale numero non sia raggiunto nella prima adunanza se ne convoca contestualmente una seconda per la mezz'ora successiva; tale seconda adunanza sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le decisioni prese a maggioranza saranno obbligatorie per gli assenti.

Ogni socio presente all'Assemblea può apportare, per le votazioni, la delega di un socio impossibilitato ad intervenire all'adunanza generale. La delega deve portare la firma del delegante.

ART. 15 – Delegati

L'Assemblea elegge i Delegati alle Assemblee e ai Raggruppamenti Regionali del C.A.I., nel numero di spettanza, oltre al Presidente. Essi durano in carica un anno, e possono assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo, qualora questo tratti di argomenti in discussione alle Assemblee dei Delegati e ai Raggruppamenti Regionali.

ART. 16 - Competenze del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione, convoca il Consiglio Direttivo e ne fissa l'ordine del giorno, tratta gli affari correnti.

Entro il 30 aprile di ogni anno comunica alla Segreteria Generale del C.A.I., la composizione del Consiglio Direttivo, presenta una relazione riassuntiva delle attività svolte, trasmette i bilanci approvati dall'Assemblea sezionale, indica l'importo delle quote sociali deliberate.

Art. 17 – Competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta di provvedere all'amministrazione sezionale, al conseguimento dello scopo sociale ed allo sviluppo della istituzione; esso delibera la convocazione delle adunanze generali dei Soci e ne fissa l'ordine del giorno; predispone il conto consuntivo e il bilancio preventivo; regola i rapporti tra la Sezione e la Sede Centrale e vigila sull'osservanza di questi; provvede a gite, convegni, pubblicazioni sezionali; compila i regolamenti di servizio interno alla Sede e di eventuali istituzioni speciali, nomina, occorrendo, impiegati e ne determina le attribuzioni, vigila sull'osservanza di questo regolamento.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati i Revisori dei Conti senza voto deliberativo.

ART. 18 - Competenze del Consiglio di Presidenza

In caso di assoluta necessità ed urgenza, il Consiglio di presidenza potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo.

Di tali decisioni dovrà essere fatta relazione al Consiglio Direttivo nella sua prima adunanza, ai fini della ratifica.

ART. 19 - Patrimonio

Ai sensi delle norme dello Statuto, la Sezione amministra a mezzo degli organi sociali il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare in via ordinaria e straordinaria, salva l'approvazione del Consiglio Centrale per quanto riguarda l'alienazione a terzi o l'imposizione di vincoli reali sui rifugi di sua proprietà.



STATUTO SEZIONALE

In materia di rifugi e bivacchi la Sezione osserverà le norme del Regolamento generale rifugi. E' fatto divieto di distribuire ai soci eventuali utili di gestione, nonché di fondi e riserve o quote di patrimonio, neppure nel caso di scioglimento o liquidazione della Sezione.

ART. 20 - Frequenzazione della sede

I soci e coloro che sono ammessi alla frequenza del locale possono servirsi di libri, di giornali, delle carte e degli strumenti nelle sale concesse a tale uso, ma nessuno può, senza uno speciale permesso, asportare alcun oggetto dalla sede.

Se alcuno voglia prendere a prestito libri, giornali, strumenti od attrezzi, deve farne specifica domanda per ciascuno di essi al responsabile dell'attività specifica. Le opere di valore o rare non sono comprese fra gli oggetti che si possono asportare dai locali della sede.

Per il prestito di libri, giornali, strumenti od attrezzi, il richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione di impegno alla restituzione entro 15 giorni.

ART. 21 - Reciprocità

I soci delle altre Sezioni del C.A.I. in reciprocità godono dei diritti indicati nell'art. 5 del presente Regolamento.

Il Consiglio Direttivo può estendere a non Soci l'invito a conferenze, convegni ed adunanze così nella sede sociale come altrove nonché alle gite alpine, fissandone le modalità.

La partecipazione di non Soci del C.A.I. alle gite sociali, come pure la frequentazione dei rifugi alpini della Sezione dovrà essere soggetta al pagamento di una quota maggiorata.

ART. 22 – Sottosezioni

E' prevista la costituzione di Sottosezioni nella zona di attività della Sezione.

Le domande sottoscritte da almeno 20 soci ordinari sono sottoposte alla approvazione del Consiglio Direttivo e del Comitato di coordinamento del Comitato Regionale.

Il numero complessivo dei soci della Sottosezione non può essere inferiore a 50.

La Sottosezione è amministrata da un reggente e da almeno 6 soci maggiorenni di cui un Segretario e un Cassiere nominati dai Consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci delle Sottosezioni, secondo le statuizioni di un proprio regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione.

La sottosezione non dispone di autonomia patrimoniale distinta da quella della sezione, ma solo di autonomia gestionale e non può intrattenere rapporti diretti con la struttura centrale.

L'attività della Sottosezione deve svolgersi nel quadro delle finalità del C.A.I. e in rispetto alle disposizioni statutarie di Regolamento Generale e Sezionale.

Il reggente della sottosezione o un suo delegato fa parte di diritto del Consiglio Direttivo della Sezione con voto deliberativo.

La sezione stabilisce ogni anno la percentuale da lasciare alla Sottosezione sulle quote dei suoi Soci, detratte quelle spettanti alla Sede Centrale.

I proventi di cui al precedente comma assieme ad ogni altro provento costituiscono la cassa della Sottosezione. La quota della Sottosezione non potrà essere inferiore a quella della Sezione.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il reggente presenterà al Consiglio Direttivo della Sezione una relazione, alpinistica e finanziaria, sull'attività svolta dalla Sottosezione dell'anno in corso.

**STATUTO SEZIONALE**

Nel caso di inattività o di irregolare funzionamento della Sottosezione, il Consiglio Direttivo della Sezione provvede alla revoca del reggente e dei consiglieri ed alla nomina di un commissario straordinario; nei casi più gravi provvede allo scioglimento della Sottosezione. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo della Sezione i Soci della Sottosezione possono appellarsi all'Assemblea Generale della Sezione, e, in seconda istanza, al Comitato Regionale, la cui decisione sarà inappellabile.

In caso di scioglimento, qualunque ne sia la causa, il reggente renderà conto al Consiglio Direttivo della Sezione dell'ultimo esercizio gestito, consegnando la cassa e i beni.

La liquidazione deve farsi sotto il controllo regionale dei Revisori dei Conti competenti per territorio.

ART. 23 – Gruppi di lavoro

In seno alla Sezione, con l'approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale, possono costituirsi gruppi di soci per il perseguimento di speciali fini nel quadro di attività alpinistiche ed agonistiche.

L'attività dei gruppi, sotto l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari può essere governata da un proprio regolamento soggetto all'approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale.

Si applicano ai gruppi, in quanto compatibili, le norme stabilite per le Sottosezioni.

ART. 24 – Scioglimento della Sezione

In caso di scioglimento della Sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del C.A.I..

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal Collegio stesso; trascorso tale periodo restano acquisite al patrimonio del G.R. interessato.

ART. 25 – Controversie

In caso di controversie fra soci e fra soci e organi sezionali, varranno le norme del Regolamento generale del C.A.I.

ART. 26 – Disposizioni generali

Per quanto non disposto dal presente Regolamento si richiamano le norme dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., ai quali si adeguerà l'ordinamento sezionale con deliberazione del Consiglio Direttivo, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.